




CIRCOLARE TECNICA 1/98

Milano, 19 gennaio 1998

OGGETTO: Considerazioni dell'Associazione Italiana per il Factoring indirizzate alla Banca d'Italia in merito all'avvio delle segnalazioni della Centrale Rischi per l'attività di factoring.


Il Segretario Generale
Prof. A. Carfetta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FACTORING
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAGEST
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. CERVETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. INGRASSIA
DIREZIONE GENERALE
SIG. ODICINO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DOTT. AMBROSIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. PIEROTTI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. UMIDI
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
RAG. PAVESI
DOTT. FOLZINI
DOTT. BONETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Il prossimo avvio delle segnalazioni della Centrale Rischio per le società di factoring ha impegnato queste ultime e la stessa Associazione in un complesso ed articolato lavoro di approfondimento delle diverse tematiche connesse al corretto trattamento delle operazioni di factoring.

Alcune considerazioni di carattere organizzativo e tecnico sono state a suo tempo portate all'attenzione della Banca d'Italia (nostra comunicazione del 24.10.1996, rif. 309/96/BP).

Successivamente, con il completamento della documentazione pervenuta e delle fasi preparatorie all'avvio effettivo delle segnalazioni, l'Associazione ha proseguito l'attività di approfondimento dei problemi via via emergenti, arrivando infine a rappresentare questi ultimi alla Banca d'Italia in una riunione avvenuta il 4.12.1997.

In tale occasione sono stati discussi numerosi temi, di cui al documento allegato.

Su un piano più generale, occorre rilevare che l'onere delle segnalazioni a carico delle società di factoring appare assai significativo, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e delle dimensioni unitarie dei soggetti coinvolti; a ciò si aggiungono l'assenza di agevolazioni riferite al trattamento delle anagrafiche (mancata accettazione della certificazione Cerved) e l'impossibilità di una correzione dei dati anagrafici senza l'invio dei dati economici, con conseguente raddoppio delle relative attività di gestione.

Esistono inoltre ancora, come risulta chiaro dal documento allegato e dagli approfondimenti compiuti nell'incontro sopracitato, problemi di interpretazione univoca della normativa riferita alle operazioni di factoring, con conseguenti incertezze sull'impostazione informatica.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei crediti acquistati ad un valore significativamente inferiore al nominale e qualificabili quali sofferenze, la soluzione prospettata dalla Banca d'Italia per le segnalazioni nella Centrale Rischio si discosta concettualmente da quella assunta per le segnalazioni di vigilanza, in relazione al diverso significato attribuito al termine "capitale".

Tale soluzione comporta una significativa perdita segnaletica, riferibile al venir meno del riferimento all'operazione di factoring sottostante ed ai possibili equivoci nell'interpretazione delle segnalazioni e, soprattutto, porta all'inclusione nelle segnalazioni di un numero assai elevato di posizioni relative a crediti acquistati a valori del tutto trascurabili, per i quali le anagrafiche di riferimento possono risultare non adeguate agli standard previsti, in relazione anche agli elevati costi per il recupero delle informazioni a ciò necessarie.

In relazione ai problemi suddetti, così come alle oggettive difficoltà incontrate da alcuni primari fornitori di software nella predisposizione dei pacchetti informatici necessari alle segnalazioni, diverse società di factoring, hanno incontrato ostacoli nel testare adeguatamente le procedure rilasciate e potrebbero dunque non essere in grado di produrre i dati richiesti entro la scadenza prevista del 25.1.1998.

Questa Associazione ha auspicato alla Banca d'Italia in una recente comunicazione che questa voglia tener presente le considerazioni sopra svolte nella fase di avvio delle segnalazioni della Centrale Rischio, procedendo inoltre, come già positivamente sperimentato fino ad oggi, l'attività di collaborazione con l'Associazione per la risoluzione dei problemi ancora aperti e la messa a punto di alcune tematiche specifiche, in aderenza con le peculiarità del factoring e la finalità di un corretto funzionamento della stessa Centrale Rischio.

Commissione Centrale Rischi Assifact

Sintesi degli incontri relativi all'analisi delle problematiche relative all'avvio della Centrale Rischi Banca d'Italia. (aggiornamento 23.12.1997)

Questo documento riflette gli argomenti trattati dalla Commissione CR in merito all'analisi delle istruzioni Banca d'Italia, per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, e i colloqui avuti con l'ufficio SISC della stessa Banca d'Italia del 4.12.1997.

A) La Banca d'Italia, con riferimento ai crediti ceduti ad un valore significativamente inferiore al nominale, ha precisato che:

- i crediti che NON abbiano intrinsecamente natura di sofferenza andranno segnalati nella sezione informativa del ceduto per il valore nominale (cod.5550)
- i crediti che si trovino nelle condizioni previste dalle istruzioni Banca d'Italia in sofferenza (ad es. i crediti acquistati da Banche o da intermediari finanziari già in sofferenza) andranno collocati nella sezione dei crediti in sofferenza (cod.5510) sempre al valore nominale del nominativo ceduto.
- i crediti che sono acquistati a titolo definitivo andranno segnalati nella categoria autoliquidante (cod.5502), per il valore nominale, in capo al ceduto.

[Questa impostazione adottata per tutti i crediti in sofferenza si discosta da quanto indicato per le segnalazioni di Vigilanza che registrano solamente l'esposizione dell'ente segnalante e suggerisce una definizione di sofferenza, riferibile al manuale Banca d'Italia a pag. II.11, che oltre ad indicare "tutti crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di *insolvenza*..." richiede che "Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare comprensivo di capitale, interessi ed eventuali spese...". In questo modo il concetto di capitale risulta diverso da quanto ipotizzato nelle interpretazioni dell'Associazione, volte ad evidenziare l'effettivo impiego a rischio. Da ciò si trae conferma che l'impostazione della CR richiede l'esposizione del nominativo censito nei confronti del 'sistema' creditizio e finanziario mentre la Vigilanza è interessata alla posizione di rischio del solo intermediario finanziario].

Più in generale la segnalazione degli importi di tutte le partite in sofferenza sarà l'importo 'nominale' dei crediti [Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare comprensivo di capitale, interessi, ed eventuali spese, da indicare nella classe dati 'utilizzato']

Tale impostazione comporta, tuttavia, la perdita del riferimento alla natura di operazione di factoring sottostante con la conseguente possibilità di erronee interpretazioni dei riscontri proposti dalla Centrale Rischi; ma soprattutto, porta a dover inviare un gran numero di nominativi per importi a tutti gli effetti irrilevanti e i cui costi di segnalazione sono decisamente spropositati (v. pto. N), data la natura dei nominativi coinvolti che nella maggioranza dei casi si riferisce a situazioni datate caratterizzate da riferimenti anagrafici obsoleti e qualitativamente 'poveri'.

B) Le operazioni di cessione di credito ai sensi degli artt. 1260 e segg. del Codice Civile usufruiscono di una semplificazione nella segnalazione: si omette l'indicazione nella sezione informativa del debitore ceduto, nel caso di cessioni pro solvendo.

C) Le compensazioni all'interno di una singola posizione non sono ammesse; l'unica compensazione possibile è all'interno di un rapporto con un nominativo a livello, di singola categoria di censimento e singola variabile di classificazione (è possibile effettuare delle compensazioni quando, per esigenze gestionali interne alla società di factoring, alcune tipologie di segnalazione sono formate da più categorie informative: ad es. in un rapporto con un cedente all'interno di un contratto di export-factoring sono stati creati più sottoconti con tassi d'interesse e/o commissioni differenti, in questo caso sarà possibile effettuare delle compensazioni tra i sottoconti)

D) La Commissione ritiene che l'intermediario che non sia in possesso dei requisiti formali relativi alla richiesta del cliente debba sempre tenere un'evidenza dei rapporti e delle azioni eventualmente intrattenute con e per il cliente potenziale e che questi possano essere ritenuti idonei a rappresentare l'utilizzo legittimo dello strumento della Centrale Rischi. Si precisa, inoltre, che la prima informazione è effettuabile esclusivamente quando la pratica è stata acquisita in "istruttoria di pre-affidamento"; è tassativamente escluso l'utilizzo della prima informazione a soli fini di marketing.

E) Nel caso di competenze e interessi di mora, che possono essere contabilmente determinati una volta all'anno, andranno riferiti al periodo in cui vengono contabilizzati.

F) Riguardo alle operazioni tipiche delle società di factoring la Commissione ritiene di poterle così riassumere in attesa di una precisazione da parte di Banca d'Italia:

Rischi a revoca (cod. 5506)

Insoluti derivanti da cessioni pro solvendo, contabilizzati separatamente dal c/ordinario

Rischi a scadenza (cod.5504)

Anticipi su crediti futuri

Anticipi su segnalazione di crediti

Cessione di crediti not notification pro soluto | (1)

Cessione di crediti not notification pro solvendo |

Sconto portafoglio diretto

Prestiti personali

Dilazione al debitore pro solvendo (dopo il pagamento al cedente) | (2)

Dilazioni al debitore pro soluto (dopo il pagamento al cedente) |

- (1) La cessione di crediti not notification pro soluto e pro solvendo classificata tra i rischi a scadenza deve essere verificata con la Banca d'Italia in quanto quest'impostazione porta delle evidenti differenziazioni con l'operatività di factoring, tipicamente autoliquidante. La classificazione a scadenza infatti comporta la mancata segnalazione del nominativo ceduto che è presente invece nel rapporto contrattuale.
- (2) La classificazione delle dilazioni al debitore dopo il pagamento al cedente deve tuttavia riflettere le impostazioni contrattuali in essere con i debitori ceduti: è quindi possibile tuttavia che siano presenti delle soluzioni che vedano tali dilazioni inserite tra i rischi autoliquidanti.

Rischi autoliquidanti (cod. 5502)

Saldi di c/liquidazione maggiori del c/cessione (sia derivanti da competenze addebitate e n/c pervenute che decurtino il monte crediti) (*)

Anticipi su crediti not notification con accredito con conto vincolato

Acquisto di crediti a titolo definitivo

Finanziamenti su mandati all'incasso irrevocabili

Anticipi su crediti s.b.f.

Anticipi garantiti da cessione di credito

Cessione di credito/Anticipi su crediti ceduti per attività di factoring (con notifica)

Sconto portafoglio commerciale e finanziario indiretto

- (*) [N.B. In relazione agli anticipi corrisposti al cliente, nell'ambito delle operazioni di factoring, devono essere SEMPRE segnalati nella categoria di censimento 1.1 'Rischi autoliquidanti' salvo che non ricorrano i presupposti per la segnalazione dell'intera posizione del cliente nella categoria 3.1 'Sofferenze']

L'acquisto di crediti 'a titolo definitivo' è da considerarsi "autoliquidante" (cod. 5502) ancorché nel rapporto risulti mancante la figura del cedente e rimanga solo il debitore.

Nelle indicazioni di Banca d'Italia inerenti i finanziamenti a procedura concorsuale viene indicato di distinguere gli affidamenti a seconda dell'insorgere della procedura: gli affidamenti sorti 'prima' della procedura e ancora attivi andranno indicati tra le sofferenze; quelli successivi andranno segnalati nell'ambito delle diverse categorie di rischio (cod 5506, 5504, 5502) secondo le caratteristiche di appartenenza.

G) Per ciò che concerne la rilevazione della localizzazione, a prescindere che la controparte sia presente presso più sportelli/filiali, sarà l'intermediario ad indicare la filiale/sportello capofila ovvero la sede.

H) Si ricorda inoltre che è decaduto il 5° capoverso delle definizioni Banca d'Italia delle Istruzioni per gli intermediari finanziari - pag. II.20; i crediti scaduti sono da rilevarsi come tali se scaduti e impagati da più di 90 giorni. Si precisa che nell'ambito di operazioni di acquisto crediti pro soluto potrebbe risultare una scadenza di detti crediti successiva rispetto i 90 gg predetti; ciò in considerazione del fatto che le condizioni contrattuali con le controparti possono prevedere il pagamento con una scadenza superiore ai 90 gg.

I) E' da sottolineare inoltre che il 'saldo medio' relativo a operazioni a revoca non va segnalato. [In relazione alle difficoltà di enucleare dal saldo medio determinato per le segnalazioni di Vigilanza la quota relativa alle operazioni censibili nella categoria 1.3 'Rischi a revoca' dello schema segnaletico CR, per ora non deve essere valorizzata la relativa classe di dati 'saldo medio']

L) Per quanto riguarda l'accordato (inteso come fido direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace) è da ritenere che per quanto attiene le segnalazioni delle operazioni di factoring non ci si discosti dalle indicazioni apposte nelle delibere interne e quindi si evidenzii un c/cessioni nel quale siano in essere fatture finanziabili nel limite della delibera interna e nel limite dell'accordato operativo sempre minore/uguale dell'accordato e nella discrezionalità assicurata dal

contratto di factoring al factor per la finanziabilità dei crediti. (Gli esempi di seguito riportati riflettono solamente questa impostazione).

[Allo stato attuale delle istruzioni Banca d'Italia si ritiene possibile una segnalazione dell'accordato pari all'utilizzato; per quanto attiene l'accordato operativo, in attesa di un ulteriore chiarimento da parte di Banca d'Italia, occorre precisare che numerose società di factoring individuano nell'accordato operativo il limite direttamente utilizzabile dal cliente al perfezionamento di condizioni previste contrattualmente (es. garanzie o presentazione di crediti): una volta assolate le clausole si potrebbe avere una segnalazione dell'accordato operativo pari all'accordato].

M) In caso di scadenze gestionali interne all'intermediario segnalante la segnalazione del fido dovrà essere mantenuta inalterata nell'attesa dell'eventuale nuova definizione dell'ammontare del fido.

Esempi

- 1) stesse condizioni dell'esempio 1 riportato nell'appendice a pag. I.8:
 crediti 100 finanziamento 120 accordato 100

Nominativo Cedente

Rischi autoliquidanti/utilizzato	120
" /accordato	100
" /acc.op	100

- 2) maturity stesse condizioni dell'esempio 1 riportato nell'appendice a pag. I.8:
 crediti 100 finanziamento 70 accordato 200
 di cui pro soluto 60
 di cui pro solvendo 40

alla scadenza 31/n scadono £.50 pro soluto e contemporaneamente si dilaziona il pagamento al ceduto e si ha:

Nominativo Cedente

Rischi autoliquidanti/utilizzato	20
" /accordato	200
" /acc.op	50
Crediti factoring /pro soluto	10
" /pro solvendo	40

Nominativo Ceduto

Rischi a scadenza /utilizzato	50
" /accordato	50
" /accordato op.	50
" /imp.garantito	0
Tipo attività	'Altri rischi a scadenza'
Sez. informativa	crediti per factoring pro soluto 10
	crediti per factoring pro solvendo 50

Questo nell'ipotesi di segnalare a nome del ceduto l'accordato nella forma 'Accordato = utilizzato' e come importo garantito l'intero ammontare delle fatture garantite dall'intermediario (nell'esempio 50+10)

alla scadenza 31/n+1 scadono £.30 pro solvendo e contemporaneamente si dilaziona il pagamento al ceduto e si ha:

Nominativo Cedente

Rischi auto liquidanti/utilizzato	0
" /accordato	200
" /acc.op	20
Crediti factoring /pro soluto	10
" /pro solvendo	10

Nominativo Ceduto

Rischi a scadenza /utilizzato	80
" /accordato	80
" /accordato op.	80
Sez. informativa crediti per factoring pro soluto	10
crediti per factoring pro solvendo	50

3) l'intermediario segnalante ha rilasciato un accordato di £.200 ma al momento della rilevazione non vi è nessuna cessione, si ha

Nominativo Cedente

Rischi auto liquidanti /accordato op.	0
" /accordato	200

(N.B. l'accordato operativo è in questo caso pari a 0 in quanto non si è ancora verificata una cessione)

4) stesse condizioni del pto.3 ma l'intermediario al momento della segnalazione ha un saldo cessioni di £.30, si ha:

Nominativo Cedente

Rischi auto liquidanti /accordato op.	30
" /accordato	200

Nominativo ceduto come caso generale descritto nelle istruzioni Banca d'Italia

5) stessa situazione pto. 1 con le seguenti caratteristiche

crediti	100	finanziamento	70	accordato	200
di cui pro soluto	60	ricevuta fideiussione solidale			200
di cui pro solvendo	40				

si ha:

Nominativo Cedente

Rischi autoliquidanti /utilizzato	70
" /accordato	200
" /acc.op	100
" /tipo attività	anticipo su crediti
Crediti acquisiti per factoring	normale (v. Istruzioni Banca d'Italia)
Garanzie ricevute /censito collegato	codice garanti
" /fenomeno garantito	rischi autoliquidanti
" /totale garanzia	200
" /importo garantito	70

" /tipo garanzia garanzia di prima istanza

Nominativo ceduto come caso generale descritto nelle istruzioni Banca d'Italia

N) E' stato ribadito da parte di Banca d'Italia che per la base probatoria richiesta per le variazioni anagrafiche da inviare fanno stato esclusivamente: il certificato camerale per le persone giuridiche, il codice fiscale per le persone fisiche e per le ditte individuali il codice fiscale/visura camerale. Ulteriori dati ricevuti attraverso altre fonti informative (es. CERVED) non sono considerabili ai fini di cui sopra.

O) Nella identificazione della 'liquidazione di un ramo di azienda' questa si deve classificare come 'liquidazione volontaria'.

P) Per quanto attiene la segnalazione delle coobbligazioni la Commissione ritiene che per superare eventuali problemi di ordine tecnico si debba procedere a segnalare l'impegno dei coobbligati aprendo una anagrafica dei cointestatori obbligati e questa poi attraverso il codice prodotto dalla Centrale rischi debba essere segnalata sul nominativo principale. Tale impostazione dovrà essere verificata con Banca d'Italia come anche la modalità di segnalazione delle garanzie prestate da un nominativo a nominativi differenti per importi anche inferiori alla soglia di segnalazione: per questo evento la Commissione ritiene che debba essere segnalato il cumulo delle garanzie in capo al soggetto prestatore con i riferimenti delle sole correlazioni superiori alla soglia. Per la segnalazione delle coobbligazioni/cointestazioni si procederà in prima fase a segnalare a Banca d'Italia l'anagrafica dei singoli coobbligati e cointestatori; al ricevimento del codice CR si invierà a Banca d'Italia una richiesta per la codifica del legame.

Nel caso di cointestazioni personali non si dovrà procedere al cumulo delle posizioni.

[es. A e B cointestatori di una garanzia per 50
B e C cointestatori di una garanzia per 120

B NON andrà segnalato per 170]

Q) La Commissione ribadisce che tutti i crediti che hanno i requisiti di segnalazione debbono essere censiti siano essi anche not notification e/o scaduti; anche nel caso in cui il nominativo cedente non abbia i requisiti per la segnalazione (es. esposizione finanziaria inferiore alla soglia) i crediti in capo al nominativo ceduto superiori al limite andranno censiti.

R) In attesa di ulteriori chiarimenti in merito si suggerisce che per quanto attiene le operazioni estere in cui intervenga una ulteriore cessione nei confronti di un intermediario estero quest'ultimo andrà segnalato alla Centrale Rischi non essendo più presente una delle controparti originali del rapporto commerciale;

Esempi: (tra i factors esiste un rapporto di cessione)

1) Import factoring indiretto (tramite factor estero consociato)

Cedente = factor estero
Ceduto = ceduto italiano

Sul nominativo Ceduto andranno segnalate le seguenti voci:

Crediti acquisiti per op. di factoring/altri importi

/ruolo affidato

le somme pro soluto/pro
solvendo
ceduto

	/censito collegato	codice factor estero (se segnalato)
Sul nominativo Cedente andranno segnalate le seguenti voci:		
Rischi autoliquidanti (solo se esiste un anticipo accordati		gli importi utilizzati e

2) Export factoring indiretto (tramite factor estero consociato)

Cedente	=	nominativo cedente italiano/ente segnalante
Ceduto	=	factor estero

Sul nominativo Ceduto andranno segnalate le seguenti voci:

Crediti acquisiti per op. di factoring	/altri importi	le somme pro soluto/pro
		solvendo
	/ruolo affidato	ceduto
	/censito collegato	codice ente segnalante
Sul nominativo Cedente andranno segnalate le seguenti voci:		
Rischi autoliquidanti	/tipo attività	anticipo su crediti
"	/accordato e utilizz.	gli importi accordati e
utilizzati	Crediti acquisiti per op. di factoring /altri importi	le somme pro
soluto/pro		
		solvendo
	/ruolo affidato	cedente
	/censito collegato	non rilevato

S) Si raccomanda comunque alle società segnalanti la puntuale tenuta delle anagrafiche relative ai debitori ceduti esteri, poiché Banca d'Italia potrebbe accedere ad una soluzione che, accertate tutte le condizioni contrattuali delle operazioni di factoring internazionale, preveda il censimento del ceduto con la garanzia del factor estero.

T) Per quanto attiene il censimento di entità giuridiche territoriali dipendenti da Ministeri o dal Governo centrale esse dovranno essere catalogate nella classificazione riferita al Ministero del Tesoro ad eccezione dei casi in cui vi siano enti muniti di bilanci autonomi (es. ASL).